

Bur n. 88 del 27/10/2009

Acque

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2884 del 29 settembre 2009

Piano di Tutela delle Acque. Approvazione di ulteriori norme di salvaguardia. (art. 121 del D.Lgs. n.152/2006; artt.19 e 28 L.R. 33/1985).

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 121, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto dall'abrogato D.Lgs. n. 152/1999, individua nel Piano di Tutela delle Acque, specifico piano di settore, lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dal Titolo II della parte terza del decreto legislativo stesso.

Con deliberazione n. 4453 del 29/12/2004, integrata dalla deliberazione n. 401 dell'11/02/2005, la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs n. 152/1999.

Successivamente sono pervenute osservazioni alle Norme Tecniche di Attuazione adottate, da oltre quaranta soggetti diversi, in particolare da parte delle Province e di alcuni Comuni.

Il Piano di Tutela delle Acque proposto al Consiglio regionale per l'approvazione, costituisce la traduzione del progetto adottato e pubblicato, così come modificato a seguito delle osservazioni pervenute da parte di diversi soggetti e a seguito delle variazioni normative introdotte dal D.Lgs n. 152/2006. Il Piano è costituito dai seguenti documenti:

a) Sintesi degli Aspetti Conoscitivi (Allegato A1 alla DGR/CR n. 94/2007 di trasmissione del Piano al Consiglio regionale): sviluppata sulla base dei materiali di analisi prodotti e contenuti negli elaborati della fase conoscitiva; comprende anche l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee per bacino idrografico e idrogeologico, che integra la documentazione di analisi approvata ad agosto 2004 e il Piano adottato a dicembre 2004.

b) Indirizzi di Piano (Allegato A2 alla DGR/CR n. 94/2007 di trasmissione del Piano al Consiglio regionale): contiene gli obiettivi del Piano, l'identificazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento e descrive le misure e le azioni previste per raggiungere gli obiettivi di qualità, con particolare riferimento alle misure relative agli scarichi.

c) Norme Tecniche di Attuazione (Allegato A3 alla DGR/CR n. 94/2007 di trasmissione del Piano al Consiglio regionale): contengono la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, la disciplina degli scarichi (tabelle sostitutive del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 962 dell'1 settembre 1989), la disciplina per la tutela quantitativa delle risorse idriche.

Con la citata deliberazione n. 4453 del 29/12/2004 di adozione del piano, le norme di attuazione e le prescrizioni contenute negli articoli: 'Aree sensibili', 'Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili' e 'Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica', erano state approvate quali norme di salvaguardia con validità 'fino all'approvazione del Piano stesso e comunque non oltre tre anni'; l'efficacia di tali norme sarebbe quindi venuta meno il 29 dicembre 2007 poiché il Piano non è stato approvato entro tale data.

Peraltro, nel periodo intercorso tra la data di adozione del Piano e la sua trasmissione al Consiglio regionale sono intervenute, oltre alle citate osservazioni, anche le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e l'integrazione della designazione delle aree vulnerabili in recepimento della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), di cui al provvedimento del Consiglio regionale n. 62/2006.

E' stato quindi necessario porre in regime di salvaguardia, con DGR n. 2267 del 24/7/2007, ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006, le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 25, 31, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, che sostituiscono le norme del Piano approvate in salvaguardia con la già citata deliberazione di adozione n. 4453/2004 e che sono vincolanti fino all'approvazione del Piano stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 (termine così prorogato dalla DGR n. 4261 del 30/12/2008).

Nel corso del 2008 il Piano di tutela delle acque è stato sottoposto all'esame della 7° commissione consiliare, dalla quale è stato approvato, dopo l'apporto di alcune lievi modifiche alle Norme Tecniche, con seduta n. 110 del 2 dicembre 2008.

Nelle more dell'approvazione, non ancora intervenuta, del Piano di Tutela delle Acque nella sua interezza da parte del Consiglio Regionale, si ravvisa la necessità di porre in regime di salvaguardia anche alcune altre disposizioni, parte delle Norme Tecniche di Attuazione, precisamente le norme di cui agli art. 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 38 e 39. Ciò soprattutto ai fini di una maggiore tutela delle acque marino costiere, sottoposte a frequenti fenomeni di inquinamento specialmente di carattere microbiologico, che possono anche costituire un rischio dal punto di vista sanitario per la popolazione nel contesto dell'utilizzo di dette acque per la balneazione.

La necessità di porre in regime di salvaguardia i predetti articoli è motivata pertanto complessivamente dalla necessità di minimizzare l'inquinamento proveniente dall'entroterra, in particolare dovuto agli scarichi civili, che va ad influire sulla qualità delle acque marino costiere e di balneazione.

La necessità di porre in salvaguardia le singole norme sopracitate è dettata, in particolare, dalle seguenti motivazioni.

Art. 12 (Aree sensibili): articolo, che individua le aree sensibili, è strettamente collegato agli artt. 25 e 37 ed è pertanto indispensabile per la loro corretta comprensione e applicazione. Questo articolo era già stato posto in regime di salvaguardia, con la su citata deliberazione n. 2267 del 24/7/2007 ma è stato lievemente modificato in sede di esame da parte della 7° commissione consiliare; è opportuno pertanto prendere atto della nuova stesura, che per altro non modifica sostanzialmente l'articolo stesso e proporre l'entrata in vigore in regime di salvaguardia nella versione aggiornata.

Art. 18 (Campo di applicazione e zone omogenee di protezione): l'entrata in vigore di questo articolo, che sostanzialmente specifica quali sono le zone omogenee di protezione, è motivata dal fatto che tale articolo è strettamente collegato all'art. 22 ed è pertanto indispensabile per la sua corretta comprensione e applicazione.

Art. 20 (Obblighi di collettamento): anche tale articolo è correlato con l'art. 22; peraltro, un adeguato collettamento delle acque reflue, stabilito dall'art. 20, risulta fondamentale per un idoneo trattamento delle stesse e quindi per il recapito in mare di acque sufficientemente depurate.

Art. 21 (Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche): l'entrata in vigore di questo articolo è motivata con il fatto che tale articolo è correlato all'art. 30.

Art. 22 (Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.): l'entrata in vigore di questo articolo è motivata, in analogia delle disposizioni dell'art. 23, in quanto introduce il divieto dell'uso del cloro nella disinfezione, l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico. Inoltre, anche l'art. 22, come l'art. 23, detta norme relative agli impianti a forte fluttuazione stagionale, quali quelli a servizio di zone fortemente turistiche come quelle della costa veneta.

Art. 23 (Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E.): con una certa frequenza si sono verificate situazioni di non conformità nelle acque di balneazione, soprattutto nella zona costiera tra la foce del fiume Brenta e quella dell'Adige, dovute a superamenti dei limiti per i parametri microbiologici. Considerando che tali situazioni possono essere risolte introducendo l'obbligatorietà dell'attivazione della disinfezione in determinati periodi, stabilita appunto dall'art. 23 comma 1 per gli impianti di maggiori dimensioni, si ritiene che l'entrata in vigore di detto articolo possa dare un importante contributo nella riduzione dei fenomeni di inquinamento microbiologico delle acque di balneazione. L'art. 23 detta inoltre specifiche norme relative agli impianti a forte fluttuazione stagionale, quali quelli a servizio di zone fortemente turistiche come quelle della costa veneta.

Art. 24 (Limiti allo scarico per le acque reflue urbane): l'entrata in vigore di questo articolo è motivata dal fatto che sono disciplinati i limiti allo scarico, da rispettare.

Art. 25 (Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili): l'entrata in vigore di questo articolo è motivata dal fatto che disciplina gli scarichi di azoto e fosforo, che possono avere implicazioni sullo stato di eutrofizzazione del mare. Questo articolo era già stato posto in regime di salvaguardia, ma è stato modificato, pur se in maniera non sostanziale, in sede di esame da parte della 7° commissione consiliare; è necessario pertanto proporre l'entrata in vigore in regime di salvaguardia nella versione aggiornata.

Art. 26 (Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane): l'entrata in vigore di questo articolo è motivata con il fatto che tale articolo è correlato e richiamato all'art. 23.

Art. 27 (Scarichi di acque reflue urbane – Protezione delle acque destinate alla balneazione). L'articolo riguarda in modo specifico la protezione delle acque di balneazione e detta disposizioni per una migliore tutela delle stesse, disciplinando gli scarichi degli impianti di depurazione più prossimi alla costa.

Art. 29 (Scarichi a mare di acque reflue urbane). L'articolo è volto alla minimizzazione dell'inquinamento marino da scarichi diretti di acque reflue urbane.

Art. 30 (Scarichi sul suolo). l'entrata in vigore di questo articolo è motivata con il fatto che tale articolo è correlato all'art. 32 e all'art. 37 ed è pertanto necessario per una comprensione delle norme.

Art. 32 (Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane). L'articolo stabilisce scadenze temporali per l'adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane.

Art. 33 (Sfioratori di piena delle reti fognarie miste): considerando che i maggiori problemi di non conformità delle acque di balneazione si verificano immediatamente a seguito di importanti eventi piovosi, si ritiene che l'entrata in vigore di questo articolo, che regola appunto la gestione delle acque reflue in fognatura in caso di pioggia, possa dare un importante contributo alla riduzione dei fenomeni di inquinamento delle acque di balneazione.

Art. 37: l'entrata in vigore di tale articolo è motivata con il fatto che vengono disciplinati i limiti allo scarico per minimizzazione l'inquinamento da acque reflue industriali, che possono naturalmente contribuire anch'esse all'inquinamento delle acque marino costiere.

Art. 38: l'entrata in vigore è motivata con il fatto che è correlato con gli articoli che trattano degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Art. 39: l'entrata in vigore di questo articolo è motivata con il fatto che con esso si propone la minimizzazione dell'inquinamento da parte delle acque meteoriche di dilavamento e in particolare di quelle di prima pioggia, in quanto in grado di veicolare un carico inquinante che può contribuire all'inquinamento delle acque fluviali e marino costiere; come già specificato per l'art. 33 i maggiori problemi di non conformità delle acque di balneazione si verificano spesso immediatamente a seguito di importanti eventi piovosi.

Per quanto riguarda gli articoli 12 e 25, la stesura che viene proposta con la presente deliberazione è quella licenziata dalla 7^o commissione consiliare, a seguito dall'esame delle osservazioni presentate in sede di esame da parte della commissione stessa, che sostituisce quella approvata in salvaguardia con DGR n. 2267/2007.

Per le finalità sopraesposte, che come detto riguardano la necessità di un'urgente tutela ambientale e igienico-sanitaria delle acque marino costiere dall'inquinamento anche in relazione alla fruizione di tali acque per la balneazione, è quindi necessario porre in regime di salvaguardia, ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006, le disposizioni di cui agli art. 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 38 e 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, di cui all'**Allegato A**, parte sostanziale della presente deliberazione, che saranno vincolanti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione fino all'approvazione del Piano stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Inoltre, dal momento che le Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque sono state sottoposte all'esame della 7^o commissione consiliare, dalla quale sono state licenziate con parere favorevole all'unanimità nella seduta n. 110 del 2 dicembre 2008, dopo l'apporto di alcune lievi e non sostanziali modifiche, si ravvisa la necessità di approvare in regime di salvaguardia, nella versione così aggiornata e contenuta in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche gli altri articoli già in salvaguardia contenuti nella DGR n. 2267/2007, ossia gli articoli 13, 31, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Ciò al fine di disporre di un riferimento unico e aggiornato, costituito dalla presente deliberazione, per tutte le norme in regime di salvaguardia concernenti la tutela delle acque. Gli articoli di cui all'**Allegato B** vanno asostituire i corrispondenti articoli del Piano approvati in salvaguardia con la citata deliberazione n. 2267/2007.

E' inoltre necessario porre in regime di salvaguardia anche le tabelle dei limiti allo scarico, nonché gli elenchi, contenuti in **Allegato C**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto correlati agli articoli sopracitati contenuti negli **Allegati A e B** alla presente deliberazione.

Le tabelle e gli elenchi in parola corrispondono agli allegati A, B, C, D, E ed F delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque esaminato favorevolmente, come più sopra detto, dalla Settima Commissione consiliare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO Il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

VISTE le DGR n. 4453 del 29 dicembre 2004 e n. 401 dell'11 febbraio 2005;

VISTE le DGR n. 2267 del 24 luglio 2007; n. 2684 dell'11/9/2007; n. 574 del 12/9/2007; n. 4261 del 30/12/2008;

VISTO il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, approvato con p.c.r. 962 dell'1 settembre 1989;

VISTO il comma 2 dell'art.121 del D.Lgs.152/2006;

VISTA la documentazione tecnica agli atti degli uffici regionali;

delibera

1. di approvare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006, per quanto in premessa esposto, quali norme di salvaguardia, gli articoli 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 38 e 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, di cui in premessa, contenuti nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006, per quanto in premessa esposto, quali norme di salvaguardia, gli articoli 13, 31, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, contenuti nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare, conseguentemente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006, per quanto in premessa esposto, quali norme di salvaguardia, gli allegati alle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque denominati A, B, C, D, E ed F di cui all'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai quali le norme di cui ai punti 1 e 2 del presente deliberato fanno riferimento;
4. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce la DGR n. 2267 del 24/7/2007 e la DGR n. 2684 dell'11/9/2007;
5. di stabilire che le norme di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 sono vincolanti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque da parte del Consiglio Regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2010;
6. di trasmettere la presente deliberazione ed i suoi allegati alla 7° Commissione consiliare.